

AGEA 2019 PROT. N. 33785
DELL'8 APRILE 2019

- ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA
- ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA
- ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI
- ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA, 17
33100 UDINE
- ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA
- ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA
- ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA
- ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO
- ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI
- ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI
- ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO
- ALLA REGIONE UMBRIA

VIA MARIO ANGELONI, 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
"Cittadella Regionale"- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione
Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

	Al	C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA
	Al	C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA
	Al	Caa Liberi Agricoltori Via Dessiè 2 Roma
	Al	Caa Liberi Professionisti Via Carlo Alberto 30 10123 Torino
E p.c.	Al	Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea Via XX Settembre 20 00186 ROMA
	A	SIN S.p.A. Via Curtatone 4/D 00185 ROMA

OGGETTO: PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT) - ARTICOLO 7 DEL REG. (UE) N. 639/2014

1. PREMESSA

Il regolamento UE n. 1307/2013 definisce, all'articolo 4, par. 1, lettera h), il "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente") come *«terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:*

- i. il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o*
- ii. il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio»*

Vengono individuate due tipologie di superfici:

- a) "prato permanente": parcelle agricole con predominanza di copertura erbosa;

- b) “superfici tradizionalmente pascolate”: parcelle agricole nelle quali la copertura erbosa non è predominante.

È facoltà dello Stato membro:

1. Comprendere nelle superfici di cui alla precedente lettera a) altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree: di tale facoltà l'Italia non si è avvalsa;
2. Decidere di comprendere tra le superfici a prato permanente le “superfici tradizionalmente pascolate”: di tale facoltà l'Italia si è avvalsa.

La possibilità di considerare come prati permanenti i terreni dove l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti, dunque, non si applica indistintamente a tutte le superfici: tale superficie deve far parte di **pratiche locali consolidate** e questa caratteristica deve essere giustificata alla luce dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014.

È indispensabile che la decisione di classificare le superfici come prati permanenti con pratiche locali consolidate (PLT) si basi sulla valutazione che queste superfici:

- a. siano accessibili agli animali
- b. possano essere pascolate.

L'identificazione specifica nel SIPA delle superfici tradizionalmente pascolate è fondamentale per il controllo, al fine di consentirne la distinzione dalle superfici non ammissibili, così come dalle altre superfici a prato permanente.

Le superfici tradizionalmente pascolate si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni regionali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi o bradi (Large Scale Grazing Systems, LSGS).

Le superfici PLT, oltre a costituire luogo di ricovero e fonte di elevato valore alimentare per l'allevamento degli erbivori, hanno recentemente assunto un valore:

- i. ecologico primario in talune regioni, per la loro capacità di proteggere il suolo e sequestrare l'anidride carbonica, riducendo l'erosione e la desertificazione da un lato e l'effetto serra dall'altro;
- ii. ecologico-naturalistico, ospitando spesso specie vegetali ed animali a rischio estinzione; e
- iii. paesaggistico, in quanto connotano in modo sostanziale il territorio che occupano, influenzando la percezione che del territorio ha la società.

Su tali superfici, il pascolo è “comunemente applicato” dagli allevatori, garantendo in tal modo anche la tutela idrogeologica e la prevenzione dagli incendi.

A differenza delle altre superfici a prato permanente, per le quali il pascolamento è solo una delle possibilità a disposizione degli allevatori per renderle ammissibili, l'ammissibilità delle superfici PLT, come stabilito dall'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, è determinata dal carattere tradizionale del loro pascolamento e dal loro effettivo utilizzo tramite il pascolamento stesso («*pratiche per superfici destinate al pascolo, che hanno carattere tradizionale e sono comunemente applicate in tali superfici*»).

Le specie arbustive/arboree non sono state considerate pascolabili sulle superfici con tara <50% per due ordini di motivi:

- da un lato, il pascolamento delle foraggere arbustive varia in funzione della tipologia del bestiame e della disponibilità delle foraggere erbacee che sono notoriamente più appetibili per tutto il bestiame;
- dall'altro, l'ammissibilità delle specie arbustive nel prato permanente avrebbe comportato la necessità di rideterminare la tara su tutte le superfici a pascolo, operazione non compatibile con il telerilevamento e con la tempistica di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti.

Pertanto, l'Italia, come sua facoltà, ha scelto di “non comprendere”, nella definizione di “prato permanente” le specie foraggere arbustive.

Questa impostazione appare pienamente in linea con quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e non lede il principio di non discriminazione, poiché come sopra evidenziato si tratta di situazioni nettamente differenziate.

L'articolo 2, comma 1, lettera d) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito che «le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali».

L'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 siano individuate dall'organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia autonoma competente. A partire dalla campagna 2018, al termine di un percorso iniziato nel 2016 su disposizioni della CE, le dichiarazioni degli agricoltori possono essere rese esclusivamente in modalità grafica; conseguentemente, le indicazioni della Regione o Provincia autonoma competente devono essere fornite ad AGEA in modalità georiferita.

La presente circolare illustra la modalità di costituzione del layer grafico delle Pratiche Locali Tradizionali e le specificità riguardanti il processo di aggiornamento del layer stesso a partire dalla campagna 2019.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. BASE GIURIDICA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Nota ARES (2018) 1032743 del 23 febbraio 2018

2.2. BASE GIURIDICA NAZIONALE

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- Riforma della politica agricola comune - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - Domanda unica di pagamento per la campagna 2017
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - Piano Di Coltivazione;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Oggetto: Riforma PAC – Integrazione alla circolare prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano Di Coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE dell’8 maggio 2015 n. 2954 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE del 29 maggio 2015 n. 3411 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 – Modalità per la trasmissione dei dati dell’aggiornamento SIPA relativi al censimento e localizzazione geografica delle zone in cui vengono attuate le “pratiche locali tradizionali” PLT legate al pascolo, da parte delle Regioni e Provincie Autonome.
- Circolare AGEA prot. n. 42898 del 7 novembre 2016 - Riforma della politica agricola comune - registro dei prati permanenti
- Nota Mipaaf - DG PIUE n 3935 del 24 giugno 2016 – costituzione sul SIAN di un registro dei prati permanenti e gestione degli obblighi a carico delle aziende agricole. Richiesta chiarimenti.
- Nota Mipaaf - DG PIUE n 7040 del 29 dicembre 2016 – Pratiche Locali Tradizionali.
- Nota Mipaaf - DG PIUE n 5879 del 17 ottobre 2017– Ammissibilità terreni PLT colpiti da incendi.
- Circolare AGEA prot. n. 19474 del 5 marzo 2019 - Procedura per la determinazione dell’esito centralizzato – campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2018

3. COSTITUZIONE DEL LAYER GRAFICO DELLE PLT

3.1. IL CATALOGO REGIONALE ALFANUMERICO DELLE PLT

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, AGEA ha individuato nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia Autonoma competente, gli estremi catastali delle superfici interessate da PLT. Le modalità operative per la trasmissione da parte delle Regioni e Provincie Autonome dei dati dell’aggiornamento SIPA relativi al censimento e localizzazione geografica delle zone in cui vengono attuate le pratiche locali tradizionali legate al pascolo, sono state specificate nella Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015.

3.2. IMPIANTO GRAFICO DEL CATALOGO REGIONALE DELLE PLT

La trasposizione grafica delle PLT a partire da quelle indicate dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base degli estremi catastali è stata effettuata da AGEA procedendo alla definizione grafica delle PLT (intesa come generazione e localizzazione), coerenti con i dati refresh, secondo i passi di seguito riportati e puntualmente descritti nell'Allegato I alla presente circolare:

1. Generazione del **layer PLT di derivazione catastale**, ottenuto dall'aggregazione dei poligoni catastali referenziati nelle delibere regionali, in ragione della posizione (adiacenza) e delle caratteristiche amministrative delle PLT, opportunamente depurati da eventuali superfici in sovrapposizione;
2. Generazione del **layer PLT GIS**, ottenuto come intersezione grafica del **layer PLT di derivazione catastale** e il **layer refresh boschi** (macrouso 650);
3. Generazione del **layer PLT AMMINISTRATIVO**, ottenuto come intersezione grafica del **layer PLT GIS** con le **dichiarazioni** di produttori con animali, richieste nelle domande PAC, che vi svolgono effettiva attività di pascolamento. Le dichiarazioni prese in considerazione ai fini dell'impianto sono quelle relative alle annualità dal 2015 al 2018, utilizzando per il 2018 le informazioni grafiche in luogo dei riferimenti catastali. Si sottolinea che le dichiarazioni 2015, con la relativa superficie eleggibile, hanno costituito la base per il calcolo unitario iniziale dei titoli.

Il layer grafico delle PLT così predisposto da AGEA, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, sarà disponibile nel SIPA successivamente alla **validazione** da parte di ciascuna regione/provincia autonoma competente, da effettuare entro il **15 maggio 2019**:

- a) con comunicazione di condivisione e accettazione della procedura tecnica di trasposizione grafica effettuata da AGEA (Allegato I)
oppure
- b) con esame e validazione puntuale dei layer, tramite un software GIS messo a disposizione da AGEA.

La trasposizione grafica delle PLT definite dalla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché i successivi aggiornamenti, sono effettuati secondo la procedura descritta nel successivo paragrafo 6.

4. AGGIORNAMENTO DEL LAYER GRAFICO DELLE PLT

La definizione di una zona geografica come interessata dall'esercizio di pratiche locali tradizionali ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE n. 639/2014 (PLT) dipende da due fattori: il primo attiene al **territorio** (geometria e potenzialità) e il secondo attiene all'**esercizio di attività** da parte dell'agricoltore.

Sulla base delle indicazioni fornite con nota dei servizi della Commissione Europea prot. ARES (2018) 1032743 del 23 febbraio 2018, il censimento delle zone interessate dall'esercizio di pratiche locali tradizionali ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE n. 639/2014 (PLT) avviene a valle della dichiarazione dell'agricoltore, che nella propria domanda unica identifica le PLT eventualmente non censite e indica il periodo di pascolamento.

4.1. PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE PLT

4.1.1. PROPOSTA DI PLT

L'agricoltore dichiarante identifica graficamente, all'interno della consistenza territoriale del proprio fascicolo aziendale, la zona classificata con codice GIS *650-bosco* e pascolata dal bestiame allevato dal dichiarante stesso.

Qualora l'azienda, che detiene allevamenti registrati in BDN e applica comunemente il pascolamento dei propri animali sulle superfici aziendali classificate con codice GIS *650-bosco*, voglia richiedere il riconoscimento

dell'effettivo utilizzo delle superfici non censite nel SIPA e la conseguente classificazione come PLT, deve inserire le superfici stesse come “*proposta di PLT*” nel proprio fascicolo aziendale, specificandole con la corretta codifica dichiarativa AGEA in uso:

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	170	coefficiente di riduzione 70%
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	150	coefficiente di riduzione 50%

L'OP competente per il fascicolo aziendale, **entro il termine di presentazione della domanda unica**, è tenuto a verificare che tale superficie sia censita nel SIPA mediante consultazione del layer PLT; a tal fine, il layer PLT Amministrativo nazionale aggiornato è reso di disponibile da AGEA (in qualità di Organismo di Coordinamento) in modalità asincrona. Gli appezzamenti (o porzioni di essi) proposti e non censiti nel SIPA come PLT sono contrassegnati nel fascicolo aziendale con uno specifico indicatore “**PLT=1**”.

A seguito di tale identificazione grafica si innescherà un flusso di comunicazioni tra l'Organismo Pagatore, AGEA (in qualità di Organismo di Coordinamento) e la Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, affinché quest'ultima proceda alla valutazione dell'ammissibilità della dichiarazione dell'agricoltore in riferimento all'area proposta come PLT.

4.1.2. INTERSCAMBIO DATI TRA OP E OC

Qualora l'OP competente per la tenuta del fascicolo aziendale individui superfici PLT dichiarate dall'agricoltore e non censite nel SIPA, è tenuto a interscambiare prioritariamente i dati delle aziende suddette nell'ambito del SIGC secondo le modalità operative in uso, e comunque improrogabilmente entro i termini di presentazione delle domande PAC. AGEA OC individua le superfici non censite nel SIPA e predispone una evidenza per la Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente per la conseguente valutazione. Il layer PLT Amministrativo nazionale aggiornato a seguito dell'istruttoria regionale sarà reso disponibile da AGEA all'OP competente, ai fini del completamento dell'istruttoria volta alla determinazione dell'ammissibilità delle superfici richieste nell'ambito della PAC.

4.1.3. ISTRUTTORIA DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

La Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente deve effettuare una validazione delle aree definite come PLT dagli agricoltori in ciascuna campagna e che siano non presenti nel relativo layer Amministrativo, per ratificare la coerenza territoriale e grafica di quanto dichiarato. L'istruttoria di validazione sarà consentita **entro il 30 giugno** successivo al termine di presentazione della domanda unica, al fine di poter garantire l'esecuzione degli eventuali controlli oggettivi in tempi compatibili con l'esercizio delle attività di pascolamento.

Il software GIS messo a disposizione da AGEA a tale scopo, fornisce tutti gli elementi disponibili nel SIAN volti ad agevolare l'esecuzione dell'istruttoria:

- il layer PLT GIS descritto nel precedente paragrafo 3.2;
- l'esito di precedenti istruttorie amministrative regionali;
- l'esito dei controlli a campione regionali;
- l'esito dei controlli a campione di ammissibilità per le domande PAC eseguiti da AGEA OC.

Qualora la Regione, in fase istruttoria, non convalidi una proposta grafica effettuata dall'agricoltore, è tenuta a darne motivazione attraverso gli strumenti software messi a disposizione.

Le superfici non istruite entro il 30 giugno sono ritenute respinte dalla Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente e quindi saranno segnalate come aree non eleggibili a PLT e quindi non ammissibili ai fini degli aiuti comunitari.

In caso di esito positivo, la validazione regionale conclude il processo di istruttoria amministrativa di valutazione grafica. Per tutte le superfici non sottoposte ai controlli a campione di cui al paragrafo 5, AGEA provvede all'inserimento della superficie riconosciuta come PLT nel SIPA. Tutte le PLT riconosciute sono rese ammissibili alle successive fasi istruttorie da parte dell'OP competente per le domande PAC.

Le funzioni istruttorie di validazione grafica dei layer proposti consentono di superare la necessità di pubblicare un elenco di superfici nella delibera regionale, che conterrà comunque le motivazioni del riconoscimento e che dovrà pervenire ad AGEA OC entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Tale atto, con apposita funzione che verrà resa disponibile sull'applicazione, dovrà essere relazionato agli aggiornamenti grafici validati.

5. CONTROLLI A CAMPIONE

Le aree censite nel Layer PLT, sia preesistenti che a seguito di nuova proposta, dovranno essere sottoposte ad un controllo a campione per la verifica dell'effettiva condizione di PLT.

5.1. NUOVE PLT

Un campione delle PLT di nuova definizione almeno pari al **5%** delle superfici validate dovrà essere sottoposto a controlli in loco dalla Regione/Provincia Autonoma.

Le superfici che fanno parte del campione saranno inserite nel SIPA solo in caso di esito positivo dei controlli.

5.2. MANTENIMENTO DEI REQUISITI

La Regione/Provincia Autonoma nel cui territorio sono presenti superfici definite come PLT, è tenuta a verificare che tali superfici mantengano, nel corso del tempo, i requisiti che qualificano la zona come interessata dall'esercizio di pratiche locali tradizionali ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE n. 639/2014.

A questo scopo deve effettuare, ogni anno, dei controlli a campione per il **3%** delle PLT regionali inserite in un fascicolo aziendale validato.

5.3. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Il campione sul quale effettuare i controlli, sia di mantenimento che di nuova definizione, è estratto da AGEA OC e comunicato alla Regione/Provincia Autonoma competente.

I controlli devono essere effettuati secondo le modalità riportate nell'Allegato II alla presente circolare; si tratta di controlli inopinati, per i quali non è previsto un contraddittorio con l'agricoltore dichiarante.

I controlli possono essere delegati dalla Regione/Provincia Autonoma competente ad AGEA OC.

In tal caso AGEA OC comunica l'esito dei controlli alla Regione/Provincia Autonoma delegante, che valuta l'inserimento/aggiornamento nel SIPA della superficie e la autorizza, se del caso. Le informazioni sono intercambiate tra AGEA e la Regione/Provincia Autonoma competente grazie ad apposite funzionalità presenti nell'applicativo GIS messo a disposizione da AGEA.

AGEA OC comunica l'avvenuto inserimento/aggiornamento nel SIPA sia agli OP competenti per la tenuta del fascicolo aziendale che agli OP competenti per il territorio regionale.

6. COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL LAYER GRAFICO DELLE PLT PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Le superfici definite come “pratiche locali tradizionali” dalla Provincia di Bolzano sono identificate nel sistema di gestione delle superfici agricole della Provincia di Bolzano come superfici dove non sono tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio e dove comunque l’erba e altre piante erbacee da foraggio sono presenti almeno nella percentuale del 30%. In concreto si tratta degli “alpeggi” tipici delle zone alpine e dolomitiche altoatesine, sulle quali il pascolamento estivo è praticato da molti secoli, costituendo una delle tradizioni agricole più importanti e radicate del territorio altoatesino. Il numero degli alpeggi presenti in Alto Adige supera le 1.700 unità, regolarmente censite e inserite nella scheda malghe dal 1991 ad opera della Ripartizione Foreste. Si tratta in prevalenza di pascoli di alta quota (1.800-2.700 m) posti in prossimità o al di sopra del limite boschivo e caratterizzati in prevalenza da pascoli magri e da suoli acidi, con presenza in parte anche di pascoli pingui con un carico medio moderatamente basso compreso fra 0,1 UBA/ha e 1,0 UBA/ha per il periodo di monticazione (normalmente non inferiore a 60 giorni).

Data l’importanza di queste superfici all’interno del sistema agricolo altoatesino è stato assegnato loro un codice culturale apposito (AL9) all’interno del sistema provinciale di gestione delle particelle agricole, con una percentuale di ammissibilità pari al 30%, rendendo di fatto impossibile una errata interpretazione degli elementi caratterizzanti sopra richiamati (rispetto criteri di pascolamento, erba e altre piante erbacee da foraggio non predominanti, erba e altre piante erbacee da foraggio presenti almeno nella percentuale del 30%).

Le superfici PLT individuate dalla Provincia di Bolzano e comunicate ad AGEA con delibera della Giunta Provinciale n. 634 del 26/06/2018 sono state tutte sottoposte al seguente iter di validazione:

- A partire dalla campagna 2015 le superfici PLT vengono delimitate, verificate in loco e digitalizzate “ex ante” da parte del Corpo Forestale della Provincia di Bolzano. In questo modo è possibile escludere a priori superfici con caratteristiche diverse da PLT. Nessun richiedente può inserire nel suo piano culturale superfici a PLT senza essere sottoposto a questa verifica preventiva.
- L’effettivo raggiungimento della quota minima di pascolamento viene inoltre verificata annualmente, ai fini dell’ottenimento di finanziamenti afferenti al fondo FEAGA, attraverso l’incrocio informatizzato di informazioni raccolte in via telematica relative alle geometrie GIS delle superfici e alla movimentazione dei capi all’alpeggio.

L’eventuale modifica/aggiunta/esclusione di superfici PLT rimane competenza esclusiva della Provincia di Bolzano, i cui funzionari e organi di controllo ne garantiscono la verifica puntuale e possiedono conoscenze dettagliate del territorio e delle attività agricole praticate.

7. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PAC

La Circolare AGEA prot. n. 19474 del 05 marzo 2019 fissa delle linee guida cui attenersi per l’esecuzione dell’istruttoria delle domande PAC sottoposte a controlli oggettivi ai sensi degli artt. 30 e 31 del reg. UE n. 809/2014.

Tali controlli vengono svolti dall’Organismo Pagatore o da esso delegati ad AGEA Organismo di Coordinamento e prevedono un incontro in contraddittorio con l’agricoltore dichiarante in caso di discordanza tra superficie rilevata ammissibile e superficie dichiarata.

Nel caso in cui l’esito del controllo oggettivo eseguito dall’OP o da AGEA Organismo di Coordinamento nell’ambito dei controlli di ammissibilità delle domande PAC evidenzia un mancato rispetto dei requisiti previsti per le PLT (accessibilità e appetibilità delle essenze erbacee, arbustive ed arboree) o una differenza tra la tara rilevata in campo e la tara indicata nella delibera Regionale che identifica le PLT, tali modifiche vengono

registrate nel layer delle PLT per aggiornare il SIPA e vengono comunicate alla Regione/Provincia Autonoma competente, affinché ne possa prendere atto.

Tali comunicazioni sono notificate anche al MIPAAFT.

8. RIDUZIONI E SANZIONI.

8.1. ESITO DEL CONTROLLO DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

Le superfici di nuova definizione richieste a PLT e non riconosciute come tali, sia in via amministrativa che nell'ambito dei controlli oggettivi, determinano l'applicazione di sanzioni ed esclusioni, ad eccezione di quelle interessate esclusivamente da variazione della percentuale di tara non eleggibile.

Le superfici non riconosciute, a seguito dei controlli oggettivi di mantenimento (campione 3%), comportano la rideterminazione degli aiuti corrisposti sulle due annualità precedenti nonché l'applicazione di eventuali sanzioni, con le conseguenti azioni di recupero degli indebiti percepiti.

8.2. ESITO DEL CONTROLLO OGGETTIVO DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PAC 2018

La superficie da considerare nel caso di superficie dichiarata come PLT e in presenza di un codice GIS rilevato *650-bosco* è pari alla superficie del poligono rilevato come pascolato decurtato della tara forfetaria del:

- 70% in presenza di una UNAR pascolo 656

oppure

- 50% in presenza di una UNAR pascolo 657 o 654.

La tara forfetaria riconosciuta è quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, nei limiti della richiesta; la superficie non riscontrata è esclusa dal calcolo delle sanzioni.

Nel caso in cui non venga rilevato il pascolamento (UNAR 650), è attribuita una superficie pari a 0. La superficie non riscontrata come pascolata è presa in considerazione ai fini del calcolo delle sanzioni.

9. SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO LAYER GRAFICO CON IL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI AIUTI

Tutte le variazioni del layer grafico PLT sono effettuate esclusivamente graficamente.

Allo scopo di consentire alle Regioni/Province Autonome la possibilità di effettuare una istruttoria e delimitare correttamente le PLT, AGEA ha reso disponibile un software GIS in grado di effettuare le operazioni di editing grafico sullo strato layer PLT Amministrativo, per Regione/Provincia Autonoma.

Sono disponibili le funzioni di seguito descritte.

A) Primo impianto del layer grafico, realizzato come descritto nel paragrafo 3.2:

- a. Eventuale ridefinizione dei layer originati a partire dal catalogo alfanumerico PLT;
- b. Validazione dei layer originati a partire dal catalogo alfanumerico PLT, eventualmente ridefiniti;

B) Proposta grafica di nuove aree PLT:

- a. Consultazione di:
 - i. layer PLT GIS descritto nel precedente paragrafo 3.2;
 - ii. esito di precedenti istruttorie amministrative regionali;
 - iii. esito dei controlli a campione regionali;
 - iv. esito dei controlli a campione di ammissibilità per le domande PAC eseguiti da AGEA OC.
 - b. validazione di nuove aree richieste come PLT;
- oppure

- c. rigetto totale o parziale (con conseguente definizione grafica in riduzione) della richiesta, con indicazione della motivazione

C) Superfici a campione:

- a. Consultazione di:
 - i. Lista delle PLT a campione per l'anno, distinte per tipologia (nuove-5% e mantenimento-3%);
 - ii. Esito controlli oggettivi PLT eseguiti dalle Regioni/Province Autonome (o delegati).
- b. Valutazione delle superfici sottoposte a controlli oggettivi:
 - i. per l'inserimento nel SIPA delle superfici campione 5%
 - ii. variazione del SIPA delle superfici campione 3%

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO


S. Lorenzini

10. ALLEGATI

10.1. ALLEGATO I – IMPIANTO GRAFICO DEL CATALOGO REGIONALE DELLE PLT

La trasposizione grafica delle PLT a partire da quelle indicate dalle Regioni o Province autonome sulla base degli estremi catastali è stata effettuata secondo i passi di seguito riportati:

- Generazione del layer **PLT DI DERIVAZIONE CATASTALE**;
- Generazione del layer **PLT GIS**;
- Generazione del layer **PLT AMMINISTRATIVO**.



PLT DI DERIVAZIONE CATASTALE

Il layer viene ottenuto dall'aggregazione dei poligoni catastali referenziati nelle delibere regionali (particelle a Catalogo PLT valide alla data dell'operazione), in ragione della adiacenza grafica dei poligoni, del valore di eleggibilità e dei riferimenti all'atto amministrativo che ne ha determinato l'acquisizione in ambito LPIS (Delibera).

Le geometrie dei poligoni catastali sono state ricavate dal catasto agricolo GIS nella versione grafica valida alla data dell'operazione ovvero dalle versioni grafiche più recenti per quelle cessate e non più valide. Le restanti casistiche, per le quali anche questo criterio non ha consentito di identificare una geometria, sono state acquisite dai dati di derivazione catastale forniti dell'Agenzia del Territorio (AdT) al 30/11/2016.

Il processo nel suo complesso ha coinvolto la quasi totalità degli elementi grafici del Catalogo PLT, ad eccezione di isolate casistiche per le quali l'identificativo catastale non consente di risalire ad alcuna geometria.

La successiva operazione di dissolvimento delle geometrie sulla base dei suddetti criteri di adiacenza e omogeneità degli attributi ha portato alla definizione di geometrie estese e complesse con un elevato numero di vertici, sulle quali non è stato applicato alcun algoritmo di semplificazione al fine di mantenere invariata l'accuratezza iniziale del dato di partenza. Tale aspetto non ha consentito di escludere la potenziale generazione di zone con mancata copertura (buchi) tra geometrie adiacenti, derivate da errori topologici.




Figura 1 - PLT CATASTALE

PLT GIS

Il layer viene ottenuto come risultato della intersezione grafica del layer PLT di DERIVAZIONE CATASTALE e il layer REFRESH BOSCHI, riferito alle annualità 2015-2018 a scala nazionale, preventivamente aggregato per codice macrouso ed epurato da qualunque difetto topologico.

Codice	Descrizione
650	Bosco
300	Boschi di latifoglie
301	Boschi di conifere
302	Boschi misti di conifere e latifoglie
303	Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evol.
304	Cespuglieti
305	Aree a vegetazione sclerofilla - macchia mediterranea

Tabella 1 - Codici Refresh

L'operazione di dissolvimento delle geometrie dei poligoni Refresh sulla base dei criteri di adiacenza e omogeneità delle codifiche (rif. Tabella 1), ha portato anche in questo caso alla definizione di geometrie estese e complesse con un elevato numero di vertici, sulle quali non è stato applicato alcun algoritmo di semplificazione al fine di mantenere invariata l'accuratezza iniziale del dato di partenza.




Figura 2- layer REFRESH BOSCHI




Figura 3- layer PLT di Derivazione Catastale e il layer Refresh boschi

Il risultato finale di intersezione tra i due layers definisce il sottoinsieme di zone censite nel Catalogo PLT e ricadenti su Bosco, senza perdita accuratezza delle informazioni.




Figura 4 - layer PLT GIS

PLT AMMINISTRATIVO

Il layer viene ottenuto dalla intersezione grafica del layer PLT-GIS con le dichiarazioni di produttori con animali che vi svolgono effettiva attività di pascolamento.

I dati dichiarativi considerano insieme diversi di informazioni, derivati sia da domande per le quali sono presenti poligoni PLT di natura grafica (Piano Colturale Grafico, codice occupazione = 218), sia da domande per le quali in assenza di tali informazioni viene considerata la consistenza aziendale (poligoni catastali dichiarati in domanda DU, PSR Nuova e Vecchia Programmazione e contestualmente presenti a Catalogo PLT). Le dichiarazioni prese in considerazione sono quelle relative alle annualità dal 2015 al 2018, con particolare riferimento all'annualità 2018 per quanto riguarda la componente grafica.

Gli appezzamenti derivati da PCG sono stati preventivamente dissolti al fine di eliminare eventuali superi e sovrapposizioni, casistiche riferite in particolare a isole aziendali contigue e con appezzamenti parzialmente o totalmente sovrapposti.

Ai fini della costituzione finale del layer, i poligoni PLT di derivazione grafica hanno escluso eventuali altre superfici dichiarate (di derivazione non grafica) censite nel Catalogo PLT e in interazione con suddette superfici per una estensione superiore alla soglia di tolleranza minima prevista (200mq).

Il poligono grafico PLT del layer AMMINISTRATIVO eredita l'eleggibilità delle particelle del catalogo PLT su cui ricade anche parzialmente.

Come per gli altri layer, alle geometrie risultanti dalle operazioni di dissolvimento e ritaglio non è stato applicato alcun algoritmo di semplificazione, al fine di mantenere invariata l'accuratezza iniziale dei dati di partenza.




Figura 5 - Appezzamenti dichiarati PLT in PCG




Figura 6 - Layer PLT AMMINISTRATIVO

10.2. ALLEGATO II – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI OGGETTIVI DA PARTE DELLE REGIONI/PROVINCIE AUTONOME

CONTROLLO DI CAMPO DEI PRATI PERMANENTI RIENTRANTI IN PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT)

Il controllo in campo dovrà essere svolto sulle superfici selezionate a campione sia per la verifica delle nuove PLT sia per la verifica del mantenimento dei requisiti delle PLT già precedentemente incluse nel layer. Per ciascuna delle superfici inserite nel campione di controllo dovranno essere verificati i seguenti requisiti:

VERIFICA DELLA ACCESSIBILITÀ E APPETIBILITÀ DELLE ESSENZE ERBACEE, ARBUSTIVE E ARBOREE

Accessibilità:

Dovrà essere valutata dal tecnico incaricato del controllo la possibilità di accesso alla superficie oggetto del controllo da parte di capi animali appartenenti a specie e razze zootecniche che prevalentemente utilizzano tale tipo di terreni per il pascolo all'interno della zona oggetto di valutazione. Tale valutazione si dovrà basare sulla verifica dell'assenza di impedimenti fisici all'accesso degli animali (eccessiva pendenza del terreno, vegetazione troppo fitta, etc.).

Appetibilità delle essenze:

Il tecnico incaricato del controllo dovrà valutare l'appetibilità delle essenze erbacee, arbustive e arboree prevalentemente presenti nella superficie oggetto del controllo da parte delle specie e delle razze zootecniche che tradizionalmente utilizzano tale tipo di terreni per il pascolo all'interno della zona oggetto di valutazione.

VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA DELLE ESSENZE ERBACEE, ARBUSTIVE E ARBOREE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA TARA FORFETTARIA

Il tecnico incaricato del controllo in campo dovrà fare una valutazione della percentuale di vegetazione erbacea presente sull'intera superficie oggetto di controllo nonché della percentuale addizionale di superficie coperta da arbusti e alberi che, in relazione alla loro natura ed al tipo di animali tradizionalmente presenti nella zona, può essere utilizzata per le pratiche locali di pascolamento.

La valutazione della percentuale di superficie coperta da vegetazione erbacea e da arbusti e alberi utilizzabili per le pratiche locali di pascolamento in una o più zone rappresentative della situazione media del bosco; in tali zone il tecnico dovrà delimitare idealmente intorno a sé una superficie di circa 100 mq (10 x 10) e valutare all'interno di essa la superficie totale coperta da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea a quale delle seguenti categorie può essere assimilata:

Percentuale superficie inerbata	Percentuale superficie arborea o arbustiva pascolabile	Percentuale complessiva di vegetazione pascolabile (X% + Y%)	Tara forfettaria da applicare
X%	Y%	Se >50%	50%
X%	Y%	Se >30% e < 50%	70%
X%	Y%	Se <30%	100% (NO PLT)

Verranno ritenute eleggibili le sole parcelle con riscontro positivo dell'accessibilità, dell'appetibilità per l'utilizzazione zootecnica e con valutazione della tara forfettaria inferiore al 100%.

È importante sottolineare che i controlli di campo dovranno essere svolti nel periodo in cui normalmente avviene si verificano le condizioni più idonee per lo sfruttamento per l'alimentazione zootecnica di tali superfici ed in cui le condizioni climatiche rendono raggiungibili tali parcelle, normalmente ubicate in terreni a quote altimetriche medio-alte (tendenzialmente quindi nel periodo estivo).


Nel corso della visita in campo, il controllore effettuerà una o più foto digitali georiferite.

In generale, il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari che confermino il rispetto dei suddetti requisiti che sono oggetto di valutazione o ne evidenzino il mancato rispetto (es. impenetrabilità del bosco);

Il risultato del controllo in loco (sia positivo che negativo) dovrà essere registrato nel layer PLT.

10.3. ALLEGATO III – FLUSSO DELLE PROCEDURE



Indice

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
2.1. Base giuridica Unionale.....	5
2.2. Base giuridica Nazionale.....	6
3. COSTITUZIONE DEL LAYER GRAFICO DELLE PLT	7
3.1. Il Catalogo Regionale Alfanumerico delle PLT	7
3.2. Impianto Grafico del Catalogo Regionale delle PLT	8
4. AGGIORNAMENTO DEL LAYER GRAFICO DELLE PLT	8
4.1. Procedimento di esame delle PLT	8
4.1.1. Proposta di PLT	8
4.1.2. Interscambio dati tra OP e OC	9
4.1.3. Istruttoria della Regione/Provincia Autonoma.....	9
5. Controlli a campione	10
5.1. Nuove PLT	10
5.2. Mantenimento dei requisiti.....	10
5.3. Esecuzione dei controlli.....	10
6. Costituzione e aggiornamento del layer grafico delle PLT per la Provincia Autonoma di Bolzano.....	11
7. Controlli di Ammissibilità delle Domande PAC.....	11
8. Riduzioni e Sanzioni.....	12
8.1. Esito del controllo della Regione/Provincia Autonoma	12
8.2. Esito del controllo oggettivo di ammissibilità della domanda PAC 2018.....	12
9. Servizi per l'integrazione del nuovo layer grafico con il sistema di gestione degli aiuti	12
10. Allegati	14
10.1. Allegato I – Impianto grafico del catalogo regionale delle PLT	14
10.2. Allegato II – Modalità di esecuzione dei controlli oggettivi da parte delle Regioni/Provincie Autonome	19
10.3. Allegato III – Flusso delle procedure	21